



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 05/03/2010

Oggetto: AFFRANCAZIONE LIVELLO GRAVANTE SU TERRENO DI CUI AL FOGLIO N°162, PARTICELLA N°150 SUBB 1 ET 2 (DI MQ 2.354).

L'anno duemiladieci, addì cinque del mese di marzo alle ore 13,00, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI DOTT. ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Avv. Michele	Assessore	SI
GRANATIERO Dott. Giovanni	Assessore	NO
DI IASIO Ing. Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Arch. Andrea	Assessore	NO
CIUFFREDA Sig. Domenico	Assessore	SI
TARONNA Sig. Donato	Assessore	NO
MAZZAMURRO prof. Antonio	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Pietro la Torre (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 11/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Prezioso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 28/01/2010

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti normative

La Legge Regionale del 28.1.1998, n.7 e s.m.i., avente ad oggetto: "*Usi Civici e Terre Collettive, in attuazione della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del R.D. 26.2.1928, n. 332*" e successive modifiche ed integrazioni, che ha disciplinato, con norme di ordine organizzativo e procedurale, i criteri da adottare per la risoluzione dei problemi inerenti la natura civica dei territori comunali;

- l'art.17 della L. R. n.32/01, punto 1, comma 2/quarter secondo cui "Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza";

- la Legge Regionale n°14 del 04/08/2004 con cui la Regione Puglia, al titolo IV – disposizioni diverse – art. 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) ha approvato (comma 1) la legittimazione di tutte le terre della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell'art. 15 del r.d. 332/1928, delegando (comma 3) le operazioni di aggiornamento dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi ai comuni di competenza;

- la Legge Regionale n°19 del 28/06/2007 con cui la Regione Puglia, al comma 3 bis dell'art. 1, laddove ha disciplinato che le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

- il comma 6 bis dell'art. 2 DELLA Legge Regionale n°19/2007 il quale prevede che il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto dell'incremento di valore derivante dall'utilizzabilità edilizia del terreno interessato".

Vista la richiesta del Sig. Fabio Giuseppe Totaro, nato a San Giovanni Rotondo il 19/07/1970, Codice Fiscale TTRFGS80L19H926N e residente nella frazione Macchia alla Via Stamporlando, acquisita in data 02/09/2009, al prot. n°10104 ed alla corrispondenza intercorsa in merito, per ultimo la nostra nota del 18/12/2009, prot. n°15607, intesa ad ottenere l'affrancazione del livello gravante sull'area di cui al foglio n°162, particelle n°150, (di mq 2.354);



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Considerato:

- che l'area in questione è gravata, all'impianto, da un canone di natura enfiteutica a favore del Comune di Monte Sant'Angelo per legittimazioni commissariali intervenute, con molta probabilità, prima del 1924;
- che la stessa ricade in zona di espansione C/3 Macchia Libera (residenze turistico alberghiere), del vigente PPA;
- che per tali aree la commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n°7/'98 e s.m.i. ebbe a stabilire un valore di 5,00 €/mq, giusta verbale n° 18 in data 29/10/2003;
- che per la determinazione del canone di affrancazione, delle cinque annualità di canoni pregressi, non prescritti, e degli interessi legali si è proceduto aggiornando annualmente il valore di € 5,00 dal 2004 al 2009;

Che, pertanto, per la superficie di mq 2.354 della particella n°150 subb 1 e 2 (di mq 2.354), del foglio n°162, l'importo da corrispondere è di € 5.488,62, così suddiviso:

- a) € 4.372,18 quale quota per affrancazione del livello gravante sulla superficie di mq 2.354, pari ad 1/3 della somma dovuta;
- b) € 1.039,60 quale quota dovuta per le ultime 5 annualità di canoni non prescritti, pari ad 1/3 della somma dovuta;
- c) € 76,84 quale quota per interessi sulle cinque annualità di canoni, pari ad 1/3 della somma dovuta;

Rilevato che i valori sopra specificati corrispondono ad 1/3 della somma dovuta, giusta deliberazione di C.C: n°18/2004, e ricorrendo i requisiti di cui al comma 3 bis dell'art. 1 della legge regionale n°19/2007;

Visto che il capitale di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da versare al Comune di Monte Sant'Angelo è di € 5.488,62 (diconsi euro cinquemilaquattrocentottantotto/62) è stato dal richiedente regolarmente corrisposto, con bollettino postale del 22/12/2009, sul conto corrente n°13511712 a favore del Comune di Monte Sant'Angelo con causale "Affrancazione livelli", previo accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale n°19/2007;

Ritenuto dover ratificare quanto determinato dall'ufficio, ivi compresa la riduzione ad 1/3, giusta deliberazione di C.C. n°18/2003;

Considerato che le operazioni tecniche e quelle relative alla registrazione, trascrizione e volturazione catastale sono a carico del livellario affrancante ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7/1998;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Sicurezza e Servizio Demanio e Usi Civici, e di regolarità contabile da parte del Responsabile Settore Programmazione e Bilancio;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n°267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- lo Statuto comunale;
- la Legge n.1766/27;
- il R.D. n.332/28;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

- la L.R. n.7/98 e s.m.i.;

Con voti favorevoli Con voti favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- I) di approvare la relazione di stima prodotta dal personale d'ufficio, ivi compresa la riduzione ad 1/3 della somma spettante, giusta deliberazione di C.C. n°18/2004;
- II) di disporre l'affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante sul terreno sito in agro del Comune di Monte S. Angelo, riportato al Foglio n°162, particelle n°150 subb 1 e 2 (di mq 2.354), con l'onere del "canone di natura enfiteutica" a favore del Comune di Monte Sant'Angelo di proprietà del Sig. Fabio Giuseppe Totaro, nato a San Giovanni Rotondo il 19/07/1970, Codice Fiscale TTRFGS80L19H926N e residente nella frazione Macchia alla Via Stamporlando, che ha provveduto al pagamento, a favore del Comune di Monte Sant'Angelo, del capitale di affrancazione pari ad €5.488,62 (diconsi euro cinquemilaquattrocentotantotto/62), pari ad 1/3 della somma spettante ed è stato dal richiedente regolarmente corrisposto, con bollettino postale del 22/12/2009, sul conto corrente n°13511712, calcolato sulla superficie delle particelle sopra richiamate;
- III) di dare atto che:
- le spese necessarie per la registrazione, la trascrizione e voltura dell'atto d'affrancazione presso gli uffici competenti sono a carico del Livellario affrancante;
 - la richiesta di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica fa venire meno la debenza dei canoni solo per le superfici specificate e di fatto espande il diritto di proprietà già acquisito con la legittimazione (circolare Direzione Agenzia del Territorio n. 2/2004 e risoluzione n. 1 dell'08/03/2006).
- IV) di vincolare il capitale di affrancazione in apposito capitolo di Bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 16/06/1927, n. 1766, per essere destinato ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
- V) di stabilire che il presente provvedimento di affrancazione sarà debitamente registrato con le agevolazioni fiscali di cui all'art.2 della legge 01/12/1981 n.692 ed autorizzerà il competente conservatore dei registri immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione dalle imposte a norma dell'art.2 della legge 01/12/1981, n.692 (circ. Direzione Agenzia del Territorio n.2/04, risoluz. n.1 dell'8-3-2006 e n. 2/2008) e che sia, altresì, disposta la voltura catastale conseguente, in esenzione da bolli e tributi speciali, ai sensi del comma 2° dell'art.19 della L.R. n.7/98 e s.m.i. e della L. 692/1981, per l'interesse pubblico perseguito con l'atto di affrancazione a favore della collettività di Monte Sant'Angelo;
- IV) di autorizzare, nell'eventualità, il responsabile del Settore Sicurezza alla predisposizione di tutti gli atti derivanti,
- V) di autorizzare il responsabile Settore Sicurezza e Servizi Demanio-Usi Civici alla sottoscrizione dell'atto di affrancazione secondo lo schema tipo da approvarsi con successiva determinazione gestionale secondo le direttive fornite dal notaio prescelto dall'acquirente e qualora il soggetto



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

richiedente l'affrancazione non intenda avvalersi della struttura comunale per la predisposizione degli atti consequenziali relativi alla trascrizione e volturazione catastale;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza derivanti evidenziata in premessa;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre